

viso si dovrebbe presumere l'ammortamento in un termine fisso.

Ecco il testo che ha proposto l'onorevole Luzzatto: « se il contratto o concessione è data da non meno di 25 anni, nessuna indennità è dovuta per la risoluzione *ante tempus* ».

Ora egli tratta alla stessa stregua un impianto per cui la concessione era fatta per 25 anni e che per conseguenza l'imprenditore aveva calcolato di ammortizzare in 25 anni, ed una concessione per 90 anni. Per le prime darebbe troppo, perchè agli impianti di breve durata proporrebbe di dare 5 anni di più di quello che propongono il Ministero e la Commissione, perchè noi mettiamo un massimo di 20 ed egli mette un massimo di 25 anni, ma per gli impianti che hanno lunghissima durata la sua proposta si risolverebbe in una vera ingiustizia.

Chi ha fatto un impianto con un capitale, calcolando di ammortizzarlo in 90 anni, secondo l'onorevole Luzzatto, passati i 25 anni si vedrebbe espropriato senza prender nulla, nemmeno l'ammortamento che non ha potuto compiere. Io sono convinto che l'onorevole Luzzatto non si meraviglierà della mia conclusione e cioè che non posso accettare la sua proposta.

**Presidente.** Onorevole Luzzatto, mantiene o ritira il suo emendamento?

**Luzzatto Riccardo.** Il ministro non mi ha risposto sull'ultimo comma.

**Presidente.** Onorevole Luzzatto, siccome bisogna venire ad una conclusione, dica se lo mantiene, o no.

**Luzzatto Riccardo.** No. (*Si ride*).

**Presidente.** L'onorevole Alessio ha il seguente articolo sostitutivo:

« I Comuni possono avvalersi della facoltà consentita dall'articolo 1 della presente legge anche per i servizi già affidati all'industria privata, purchè sia trascorso un decennio dall'atto della concessione del servizio.

« La indennità da corrisondersi dal Comune ai concessionari quando manchi l'accordo fra le parti, dovrà essere determinata sia nel suo ammontare, sia nei modi e condizioni di pagamento, da un collegio arbitrale composto del Presidente della Corte d'appello nella cui giurisdizione si trovi il Comune, e di due arbitri nominati uno dal Comune e uno dal concessionario.

« Rimane sempre riservata al Comune la facoltà di non accettare il corrispettivo di riscatto determinato dal collegio arbitrale, ma in tale ipotesi le spese dell'arbitrato staranno a carico del Comune, e questo non potrà avvalersi della facoltà di riscatto della

concessione per un periodo di tre anni dalla data della decisione arbitrale.

« Le disposizioni precedenti non sono applicabili quando le condizioni del riscatto o della revoca della concessione sieno stabilite dal contratto, purchè stipulato prima della promulgazione della presente legge. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Alessio per svolgere il suo articolo sostitutivo.

**Alessio.** Sarò brevissimo. Debbo compiacermi che la Commissione abbia in qualche modo accettato il termine che corrisponde a quello del mio emendamento nei riguardi della possibilità del riscatto.

Debbo ancora compiacermi che la Commissione e più che la Commissione il relatore nel suo discorso di oggi abbia sottolineato un concetto della massima importanza e cioè che i periti non debbano, nè sommare nè far medie, ma debbano soltanto tener conto di questi diversi elementi... Ma io non posso a meno di rilevare che in seguito alla formula della Commissione certamente i riscatti saranno resi più difficili di prima e del pari non posso a meno di ricordare che il mio emendamento il quale non presentava alcun criterio fisso era quello che in conformità di altre leggi rispondeva di più allo scopo.

Io, del resto, non insisto su quest'emendamento perchè credo che a quest'ora, dopo che ministro e Commissione hanno concordato una formula io non possa insistere sopra un concetto diverso.

Mi permetto però di tornare sopra un punto a cui hanno alluso tanto l'onorevole Luzzatto quanto l'onorevole ministro. L'onorevole Luzzatto ha detto che con la espressione « valore industriale » si intende di riferirsi ad un profitto di cui il capitale rappresenta l'importo.

L'onorevole ministro ha risposto: voi siete in errore, perchè con le parole « valore industriale » noi intendiamo alludere al valore degli oggetti che hanno una data destinazione; quindi non è che nel concetto del valore industriale sia compreso il profitto, ma è compresa soltanto la destinazione che possono avere determinati oggetti in un dato momento.

Ora mi permetta l'onorevole ministro di dirgli che, se la sua interpretazione risponderebbe al concetto del valore d'uso, nondimeno l'espressione da lui adottata potrebbe essere accettata soltanto quando si considerassero diversi elementi separati, viceversa non può essere accettata, quando si considera tutto il complesso, per esempio,